



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Ter)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 10809 del 2018, proposto da Associazione Promocultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via A. Gramsci 14;

***contro***

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

T.L.S. Tele Liguria Sud - soc. coop. a r.l., non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia*

- della nota via PEC del 3 luglio 2018, avente oggetto "Notifica di rifiuto affidamento per il protocollo n. 79865", con la quale il MISE ha comunicato alla

ricorrente che “con la presente, siamo spiacenti di comunicarle che la Vostra richiesta di contributo, relativa al protocollo in oggetto, è stata respinta”;

- della nota via PEC del 3 luglio 2018, avente oggetto “Notifica di rifiuto affidamento per il protocollo n. 79868”, con la quale il MISE ha comunicato alla ricorrente che “con la presente, siamo spiacenti di comunicarle che la Vostra richiesta di contributo, relativa al protocollo in oggetto, è stata respinta”;

di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione, inclusi, ove occorra:

- il decreto di approvazione della graduatoria definitiva dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali a carattere comunitario relativa all'annualità 2016 (anno solare 2015) adottato il 2 luglio 2018 e reso disponibile il 19 luglio 2018, prot. mise. AOO\_COM\_REGISTRO UFFICIALE. Int. 0042965.02-07-2018, inclusi gli allegati;

- il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali a carattere comunitario adottato il 26 aprile 2018, prot. mise. AOO\_COM\_REGISTRO UFFICIALE.Int.0029411.26-04-2018, inclusi gli allegati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2021, tenutasi in modalità da remoto, la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1. Con ricorso notificato il 28 settembre 2018 e depositato il 1° ottobre 2018, l'Associazione Promocultura ha adito questo Tribunale al fine di ottenere

l'annullamento della nota del 3 luglio 2018, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato il respingimento dell'istanza di contributo per il protocollo n. 79865 e della nota, anch'essa del 3 luglio 2018, con la quale è stata parimenti comunicata la reiezione dell'istanza per il protocollo n. 79868, nonché il decreto di approvazione della graduatoria definitiva dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali a carattere comunitario relative all'annualità 2016 (anno solare 2015) adottato il 2 luglio 2018 e reso disponibile il 19 luglio 2018 e il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali a carattere comunitario adottato il 26 aprile 2018.

2. Promocultura è una tivù locale calabrese, già operante in tecnica analogica con l'emittente a carattere comunitario a marchio "Promovideo Gerace", la cui programmazione è dedicata alla tutela e alla promozione delle istanze della comunità di minoranza linguistica greca calabrese riconosciuta dalla legge.

Con il passaggio alle trasmissioni televisive digitali terrestri, anche Promocultura si è "trasformata" in fornitore di servizi di media audiovisivi, a carattere comunitario (senza scopo di lucro, tenuta a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50% dell'orario di trasmissione tra le 7 e le 21 e non più del 5% di pubblicità ogni ora ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. n), d. lgs. 177/2005).

La stessa ha continuato a produrre il palinsesto a marchio "Promovideo", in continuità rispetto alla storica emittente "Promovideo Gerace", affiancandovi, tuttavia, un secondo palinsesto a marchio "Tua Channel".

Il sistema radiotelevisivo locale italiano beneficia storicamente di forme di sostegno pubblico.

Sino al 2015 la materia è stata disciplinata dall'art. 45, comma 3, della legge 448/1998 e dal regolamento di attuazione adottato con d.m. 292/2004, che regolavano l'assegnazione alle emittenti locali dei contributi finanziari previsti nell'ambito delle misure di sostegno di cui all'art. 10, d.l. n. 323/1993.

La materia è stata poi completamente ridisciplinata dall'art. 1, comma 163, della legge 208/2015, dove è stato stabilito che "Con regolamento da adottare ai sensi

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative”.

Quindi, sino al 2015 i contributi sono stati riservati alle emittenti locali titolari di testata giornalistica registrata e distribuiti sulla base di graduatorie regionali predisposte dai CORECOM, che agivano quali articolazioni decentrate del MISE.

Dal 2016, a seguito dell'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (art. 1, comma 160, della legge 208/2015), non è più richiesta la preventiva domanda di ammissione alle provvidenze e le risorse sono distribuite sulla base di graduatorie nazionali formate direttamente dal MISE.

I nuovi criteri procedurali e di riparto sono stati adottati con il d.p.r. n. 146/2017, attuativo dell'art. 1, comma 163, della legge 208/2015.

In coerenza e continuità con l'analogia norma contenuta nel su citato d.m. 292/2004, l'art. 4, comma 3, del Regolamento dispone che *“I soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 sono ammessi ad usufruire dei contributi a condizione che, dai controlli effettuati dal Ministero, non emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate negli ultimi tre anni nell'ambito di procedure per la concessione del medesimo contributo, anche ai sensi della previgente disciplina”*.

La ricorrente partecipava ai procedimenti per l'erogazione dei contributi ai sensi della legge 448/1998 ed ha partecipato a quelli indetti dal 2017 ai sensi della legge 208/2015, affermando di avervi sempre partecipato con due distinte domande, una per ciascuno dei suoi palinsesti, “Promovideo” e “Tua Channel”.

Tuttavia, nelle ultime tre procedure bandite a norma della disciplina previgente la ricorrente ha ottenuto i contributi solo per “Promovideo”, come si evince dalle graduatorie pubblicate dal Co.re. com. Calabria, allegata in atti.

La ragione della mancata ammissione ai contributi per il palinsesto “Tua Channel” è stata, secondo la prospettazione del Co.re.com Calabria, che la dichiarazione resa dalla ricorrente circa l’avvenuta presentazione di domanda di ammissione alle provvidenze all’editoria, seppur formalmente corretta non era completa in relazione alla circostanza che la detta domanda si riferiva alla testata giornalistica “Promovideo”, mentre, ad avviso del Co.re.com., la ricorrente avrebbe dovuto avere una seconda testata per il palinsesto “Tua Channel” e presentare domanda anche per essa. Pertanto, ha escluso la domanda per quest’ultimo palinsesto, ammettendo invece regolarmente “Promovideo”.

La ricorrente ha accettato allora tale situazione ed ha poi provveduto a registrare una seconda testata per “Tua Channel”.

Con d.m. 20 ottobre 2017 sono state quindi avviate le procedure per l’assegnazione dei contributi per le annualità 2016-2018 secondo la nuova disciplina, procedure alle quali la ricorrente ha partecipato, anche qui, con due distinte domande, una per “Promovideo” e una per “Tua Channel”.

Il 26 aprile 2018 il MISE ha adottato il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria dei soggetti ammessi ai contributi per l’annualità 2016, nella quale le due domande della ricorrente risultavano ammesse con riserva.

Non conoscendo le ragioni di tale scelta, il 14 maggio 2018 la ricorrente ha chiesto al MISE di conoscere i motivi per cui le due domande erano state indicate come ammesse con riserva.

A seguito di accesso al portale dei contributi (c.d. SICEM), come invitata a fare con comunicazione del 28 maggio 2018 a lei inoltrata dal MISE, la ricorrente ha preso visione della motivazione alla base della riserva di ammissione, essendo risultato che:

“- per l’anno 2013 il Co.re.com Calabria (delibera n. 25 del 24/01/2014 di

*approvazione della graduatoria), nell'escludere l'emittente PROMOVIDEO GERACE per mancanza del requisito prescritto dal Regolamento (d.m. 292/2004) e dal bando 2013 (d.m. 24 giugno 2013), art. 1, comma 5, lett. d), riferisce di quanto comunicato dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, che, dopo richiesta di provvedere "alla verifica della dichiarazione di cui all'art. 6, comma 2, lett. d), del d.m. 292/04 ( ... ) ha comunicato che l'Associazione Promocultura - Tua Channel non ha presentato domanda per l'anno 2012";*

*- per l'anno 2014, il Co.Re.Com. della Regione Calabria (Delibera n. 38 del 24/03/2015) esclude l'emittente "Tua Channel" ai sensi del Regolamento (d.m. 292/2004) e dell'art. 1, comma 4, lett. d) del bando 2014 (d.m. 7 agosto 2014) "giacché non in possesso del requisito previsto dall'art. 6, comma 2, lett. d) del d.m. 292/04, così come comunicato dal competente Dipartimento: Associazione Promocultura - Tua Channel non ha presentato domanda per l'anno 2013";*

*- per l'anno 2015 il Co.Re.Com. della Regione Calabria (Delibera n. 29 del 5 settembre 2016), nell'escludere la domanda dell'emittente "Tua Channel" riferisce "in quanto non in possesso del requisito previsto dall'art. 6, comma 2, lett. d) del d.m. 292/04";*

*nonché dall'esame delle suddette delibere e delle domande di contributo presentate per gli anni 2013, 2014 e 2015, emerge la non veridicità del contenuto delle rispettive dichiarazioni di aver presentato, presso il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, domanda di ammissione per l'anno precedente a quello cui si riferisce*

*il bando alle provvidenze di cui all'art. 7 del Decreto - Legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 ottobre 1993, n. 422.*

*A riguardo, in relazione alla domanda presentata per il marchio "TUA CHANNEL" (prot. n. 79868 del 15-12-2017) è stata già avviata analoga procedura di dichiarazione di inammissibilità".*

*Il 7 giugno 2018 la ricorrente ha comunicato che "l'Associazione Promocultura ha*

*inoltrato al MISE anche domanda per Promovideo Gerace Network, marchio/palineseo televisivo, regione CALABRIA autorizzato con N° 61494 del 01.08.2012 LCN 97.*

*Si fa presente che per il suddetto marchio/palineseo è stata inserita in graduatoria per i benefici previsti dall'art. 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.*

*Si chiede, pertanto, l'erogazione del contributo per il solo marchio/palineseo Promovideo Gerace Network”.*

Ciò nonostante, il 3 luglio 2018 il MISE ha inviato alla ricorrente le note impugnate, con le quali ha comunicato la reiezione di entrambe le istanze e, per l'effetto, i palinesei dalla ricorrente non sono stati inclusi nella graduatoria definitiva approvata in pari data.

3. Con un unico motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione degli artt. 6, 21 e 97, Cost.; dell'art. 1, comma 163, legge 205/2015; d.p.r. 146/2017; legge 241/1990; eccesso di potere per difetto d'istruttoria, errore nei presupposti, errore di fatto e di diritto, sviamento dal fine, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento, contraddittorietà con precedenti provvedimenti, violazione del principio del giusto procedimento e del diritto di partecipazione.

Il MISE ha infatti, escluso le domande della ricorrente dalla graduatoria sulla base dell'art. 4, comma 3, del Regolamento, secondo cui *“I soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 sono ammessi ad usufruire dei contributi a condizione che, dai controlli effettuati dal Ministero, non emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate negli ultimi tre anni nell'ambito di procedure per la concessione del medesimo contributo, anche ai sensi della previgente disciplina”*, mentre la ricorrente sostiene di non aver mai reso alcuna dichiarazione non veridica né al MISE né al CORECOM Calabria e che, comunque, almeno per *“Promovideo”*, alcuna dichiarazione mendace possa essere contestata come dimostra la sua avvenuta ammissione alle precedenti graduatorie dalle quali era stata esclusa solo *“Tua Channel”*.

3. Si è costituito in giudizio il Ministero affermando che l'art. 4, comma 3 della

nuova disciplina di cui al d.p.r. 146/2017 riferisce la non veridicità delle dichiarazioni al solo soggetto giuridico, nel caso l'Associazione Promocultura, e non ai singoli marchi dallo stesso eserciti, considerato che quanto richiesto dal suddetto articolo è volto a premiare il buon e corretto comportamento dei soggetti giuridici esercenti l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito locale che partecipano alla procedura per l'erogazione dei contributi di sostegno da parte dello Stato.

4. All'esito della camera di consiglio del 24 ottobre 2018, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare proposta.

5. Su istanza di parte ricorrente, con ordinanza collegiale n. 8262 del 17 luglio 2020, è stata poi consentita l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle imprese utilmente collocate in graduatoria, autorizzando parte ricorrente alla notificazione del ricorso per pubblici proclami.

6. Alla pubblica udienza del 19 maggio 2021 la causa è stata trattenuta, infine, in decisione.

## DIRITTO

1. Il ricorso è, in parte, fondato.

La ricorrente, come esposto in fatto, originariamente titolare della tivù locale "Promovideo Gerace", è ora titolare di due palinsesti, uno a marchio "Promovideo", l'altro a marchio "Tua Channel", per i quali, ha inoltrato le relative domande di accesso ai benefici per cui è causa.

L'esclusione dalla graduatoria relativamente all'annualità del 2016, adottata in data 2 luglio 2018, oggetto del presente gravame, è stata motivata dalla resistente amministrazione per la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate negli ultimi tre anni nell'ambito delle procedure per la concessione dei benefici ai sensi della previgente disciplina, per il marchio "Tua Channel".

Fino all'anno 2015, come già rappresentato, le domande per ottenere i benefici di cui all'art.45, comma 3, l. 23 dicembre 1998, n. 448, da parte delle società esercenti



l'attività di radiodiffusione televisiva a carattere locale, dovevano essere presentate, ai sensi del d.m. 5 novembre 2004, n. 292, ai competenti Co.Re.Com. delle singole regioni e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, i quali, avevano il compito di accertare la sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo richiesto e redigere la graduatoria.

Il Co.Re.Com. della Regione Calabria ha escluso dalle graduatorie riferite alle annualità 2013 – 2014 – 2015 la domanda presentata dall'Associazione Promocultura per il marchio/palineseo "Tua Channel" per i motivi indicati nella relazione istruttoria ovvero per non avere presentato la domanda di ammissione alle provvidenze, sebbene la società avesse dichiarato nella domanda di averla presentata, mentre nelle stesse graduatorie risulta essere stata inserita la domanda relativa all'altro palineseo "Promovideo", che ha dunque beneficiato dei relativi contributi.

Se è vero che in tale sede, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova che per l'emittente "Tua Channel" fosse stata effettivamente presentata una distinta domanda di accesso ai benefici, con ciò non potendosi smentire quanto accertato dal Co.re. Com nelle relazioni istruttorie relative alle tre annualità pregresse, dove, per tale ragione, "Tua Channel" era stata infine esclusa da tutte e tre le graduatorie (relative agli anni 2013, 2014 e 2015), altrettanto vero che l'altra emittente di cui è titolare la ricorrente società, ovvero "Promovideo", per le medesime annualità in quelle stesse graduatorie risulta essere stata inserita.

In sede procedimentale, nel presentare le proprie osservazioni in merito al preavviso di dichiarazione di inammissibilità di entrambe le domande, comunicato dal Ministero in data 28 maggio 2018, la ricorrente, con nota dell'8 giugno 2018, ha rappresentato che sebbene il marchio "Tua Channel" fosse stato escluso dalle precedenti graduatorie, tuttavia, Associazione Promocultura aveva inoltrato al MISE anche domanda per "Promovideo Gerarce Network" per il quale era stata invece inserita nelle pregresse graduatorie per i benefici previsti dall'art. 45, comma 3, l. n. 448/1998, chiedendo, pertanto, l'erogazione del contributo quanto

meno per tale distinto palinsesto.

Deve ritenersi, dunque, che mentre la dichiarazione di rigetto della domanda di “Tua Channel” (prot. n. 79868) risulta essere correttamente motivata alla luce delle pregresse esclusioni dalle tre precedenti graduatorie concernenti i medesimi benefici, non adeguatamente motivata risulta essere, all’opposto, la dichiarazione di rigetto della domanda di “Promovideo (prot. n. 79865) che, invece, nelle precedenti graduatorie è stata sempre inserita e rispetto alla quale non si evince alcuna dichiarazione mendace o comunque non veritiera resa al momento della presentazione delle relative domande di ammissione ai benefici.

2. Come richiesto in via subordinata dalla ricorrente, dunque, per le ragioni sopra espresse, il ricorso deve essere accolto con riguardo alla sola nota di esclusione della domanda di “Promovideo”, prot. n. 79865 del 3 luglio 2018, che, conseguentemente deve essere annullata per difetto di motivazione e per erroneità dei presupposti, unitamente al decreto di approvazione della graduatoria definitiva dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali a carattere comunitario relativa all'annualità 2016 adottato il 2 luglio 2018, nella parte in cui non ha incluso la domanda di “Promovideo”, mentre deve essere respinto relativamente alla nota di esclusione di “Tua Channel”, prot. n. 79868 del 3 luglio 2018 perché infondato.

3. La reciproca parziale soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la nota del 3 luglio 2018 prot. n. 79865 e il decreto di approvazione della graduatoria definitiva dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali a carattere comunitario relativa all'annualità 2016 adottato il 2 luglio 2018, nella parte in cui non ha incluso la domanda di “Promovideo”.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Luca De Gennaro, Presidente FF

Paola Patatini, Primo Referendario

Francesca Romano, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Francesca Romano**

**IL PRESIDENTE**  
**Luca De Gennaro**

**IL SEGRETARIO**